



SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI.
LEGALITÀ E SICUREZZA.
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

IL RESPONSABILE

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna
Inviato tramite PEC


Oggetto: Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 24/2001, art. 56 – indicazioni operative

1. Premessa

Nel presente documento si deve intendere:

- fondo di cui alla legge n. 13/1989: “fondo statale”;
- fondo di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 (così come modificato dalla legge regionale n. 24 del 13/12/2013 – BUR n. 46 del 13/12/2013): “fondo regionale”.

La legge regionale n. 24/2013 ha modificato il testo dell'art. 56 della legge regionale n. 24/2001. Di seguito c'è il confronto tra il vecchio testo dell'art. 56 e il nuovo testo riformulato dalla legge regionale n. 24/2013:

LR 24/2001 – art. 56 (vecchio testo)	LR 24/2001 – art. 56 modificato dalla LR 24/2013 (nuovo testo)
<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche</p> <p>1. È istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalità, dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , nell'ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.</p> <p>3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche</p> <p>1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).</p> <p>2. La Regione, sentiti i comuni:</p> <p>a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;</p> <p>b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.</p> <p>3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.</p>

In seguito alla modifica:

- non esiste più il cofinanziamento regionale per il fondo statale
- è stato istituito un nuovo fondo regionale per finanziare interventi di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche
- il fondo regionale ha una propria disciplina e coesiste con il fondo statale

Il nuovo fondo regionale è stato disciplinato dalla DGR n. 171 del 17/02/2014 (non ancora pubblicata sul BUR).

2. Finalità

I contributi sono concessi per finanziare interventi edilizi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989.

3. Risorse

Il fondo regionale è alimentato esclusivamente da fondi regionali.

Il fondo statale è alimentato esclusivamente da fondi statali.

4. Raccordo con la legge 13/1989

Per quanto non disposto dalla sopra citata DGR n. 171/2014 si rimanda alle norme in materia di barriere architettoniche:

- legge n. 13/1989
- legge 27 febbraio 1989, n. 62
- circolare ministeriale del 22/06/1989
- decreto ministeriale n. 236/1989

Si rimanda anche:

- alla delibera della Giunta Regionale n. 706/2007 in materia di decesso dell'invalide (reperibile nella home page del software di gestione delle domande di contributo nel messaggio del 25/05/2007);
- al "Vademecum per la gestione del Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche" contenuto nella pubblicazione "Il fondo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche" (reperibile nella home page del software di gestione delle domande di contributo nel messaggio del 08/01/2008).

Tutta la normativa è reperibile nella home page del software di gestione delle domande di contributo:

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/legge13_89

5. Criteri di gestione

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano gli elementi di diversità nella gestione del fondo regionale rispetto al fondo statale.

Criteri di gestione	Fondo statale	Fondo regionale
Graduatoria	<p>Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione.</p> <p>Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.</p> <p>All’interno delle due categorie di invalidi le domande sono ordinate <u>in base all’ordine temporale di presentazione.</u></p>	<p>Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione.</p> <p>Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.</p> <p>All’interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate <u>in ordine crescente di valore ISEE del nucleo familiare di cui l’invalido fa parte.</u></p> <p>Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.</p> <p>Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi: si tiene conto del valore ISEE più basso</p> <p>Si tiene conto solo del valore ISEE dell’invalido richiedente nel caso di:</p> <p>a) opere da realizzarsi su parti comuni;</p> <p>b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull’invalido;</p> <p>c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall’invalido;</p>
Importo del contributo	<p>Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, <u>l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.</u></p>	<p>Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, <u>all’importo del contributo regionale deve essere detratto l’importo degli altri contributi</u> fino a concorrenza del contributo regionale.</p>

5.1 Valore ISEE

Per quello che riguarda l’ISEE del nucleo familiare di cui l’invalido fa parte, si deve fare riferimento al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e regolamentazioni, in attesa che entri in vigore la modifica dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (G.U. n.19 del 24/01/2014).

5.2 Altri contributi

All'importo del contributo del fondo regionale deve essere detratto l'importo dell'eventuale contributo concesso dal fondo statale nonché di altri contributi concessi per la realizzazione della medesima opera finanziata dal fondo regionale.

5.3 Graduatoria

La graduatoria del fondo regionale rientra nella categoria delle "graduatorie aperte", con aggiornamento annuale.

5.4 Domanda di contributo

Nel caso due o più invalidi presentino domanda per la medesima opera (in questo caso la domanda è unica e il contributo è unico): si tiene conto solo del valore ISEE più basso.

Ad esempio, nel caso di invalidi che abbiano la residenza in alloggi diversi appartenenti però al medesimo condominio e sia necessario fare un intervento edilizio nelle parti comuni.

Si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo di cui l'invalido fa parte nel caso di:

- a) opere da realizzarsi su parti comuni;
- b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido;
- c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido.

Ad esempio:

- nel caso di intervento edilizio sulle parti comuni di un condominio, non si tiene conto del valore ISEE dei nuclei familiari degli altri condomini (diversi dall'invalido) che partecipano alla spesa dell'intervento;
- non si tiene conto del valore ISEE del nucleo del soggetto (diverso dall'invalido) che sostiene la spesa dell'intervento.

Gli invalidi che hanno già presentato in Comune la domanda per il fondo statale entro il 01/03/2014 non possono fare domanda anche per il fondo regionale, qualora si tratti del medesimo intervento edilizio.

A partire dal 02/03/2014 sarà possibile fare domanda sia per il fondo statale sia per il fondo regionale.

5.5 Assegnazione del contributo agli invalidi

La Regione, nella delibera di riparto ai Comuni, può stabilire in quale percentuale la somma assegnata al Comune andrà ripartita alle due categorie di invalidi "totali" e "parziali". Ad esempio, la somma assegnata al Comune potrà essere assegnata per il 70% agli invalidi "totali" e per il restante 30% agli invalidi "parziali".

In caso di presenza sia di un finanziamento statale (per la graduatoria di cui al fondo statale) sia di un finanziamento regionale (per la graduatoria di cui al fondo regionale), il Comune procederà ad assegnare prima i fondi statali e successivamente i fondi regionali.

5.6 Economie

Le economie del fondo regionale realizzate a qualsiasi titolo sono trattenute dai Comuni e sono considerate come anticipo degli eventuali fondi futuri da assegnare.

6. Procedure

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le procedure amministrativo – contabili previste dal fondo regionale e da quello statale.

Tempistica	Fondo statale	Fondo regionale
01/03	Termine presentazione domande	Termine presentazione domande
	Accertamenti del Comune	Accertamenti del Comune
31/03	Caricamento dati sul software e calcolo del contributo “assegnabile”	Caricamento dati sul software e calcolo del contributo “assegnabile”
01/04	Prelievo dati fabbisogno da parte della Regione	Prelievo dati fabbisogno da parte della Regione
30/04	Trasmissione del fabbisogno al Ministero	=====
	Fondi statali: decreto di concessione alle Regioni	=====
	Atti regionali di concessione/liquidazione fondi statali ai Comuni	Atti regionali di concessione/liquidazione fondi regionali ai Comuni
Entro 30 gg. dal riparto	Calcolo del contributo “assegnato”	Calcolo del contributo “assegnato”
Comunicazione importo fattura	Accertamenti del Comune	Accertamenti del Comune
Entro 15 gg. da comunicazione fattura	Calcolo del contributo “erogabile” ed erogazione	Calcolo del contributo “erogabile” ed erogazione
Economie	Trattenute a titolo di anticipo su fondi futuri	Trattenute a titolo di anticipo su fondi futuri

7. Controlli sulle autocertificazioni

Il Comune deve controllare almeno il 5% delle autocertificazioni presentate dal 02/03 al 01/03 di ogni anno. Tale valore deve essere arrotondato all’unità superiore.

8. Decorrenza della efficacia della DGR n. 171/2014

L’efficacia della DGR n. 171/2014 decorre dal 02/03/2014.

9. Software di gestione delle domande

Per agevolare la gestione delle domande di contributo del fondo regionale, il software di gestione delle domande del fondo nazionale sarà modificato nel senso di:

- gestire in modo unitario le domande di contributo sia del fondo regionale sia del fondo nazionale
- generare due graduatorie diverse per i due fondi

- gestire in modo distinto i fondi assegnati al fondo regionale e al fondo statale
- gestire in modo distinto i residui del fondo regionale e del fondo statale

9.1 Dati gestiti dal software di gestione delle domande

Fondo statale	Fondo regionale
Domanda	
dati identificativi della domanda	dati identificativi della domanda
dati anagrafici del richiedente	dati anagrafici del richiedente
dati dell'immobile	dati dell'immobile
dati anagrafici del disabile (se diverso dal richiedente)	dati anagrafici del disabile (se diverso dal richiedente)
=====	Valore ISEE del nucleo familiare
tipologia di invalidità (totale o parziale)	tipologia di invalidità (totale o parziale)
dati anagrafici dell'avente diritto al contributo (se diverso dal richiedente e dall'invalido)	dati anagrafici dell'avente diritto al contributo (se diverso dal richiedente e dall'invalido)
tipologia intervento edilizio	tipologia intervento edilizio
Importo: - altri contributi - contributi di cui alla DGR n. 171/2014	Importo: - altri contributi - contributi di cui alla legge 13/1989
Importo lavori preventivato	Importo lavori preventivato
L'importo del contributo assegnabile (determinato sulla base del preventivo): calcolato in automatico	L'importo del contributo assegnabile (determinato sulla base del preventivo): calcolato in automatico
Importo lavori fattura	Importo lavori fattura
l'importo del contributo erogabile (determinato sulla base della fattura): calcolato in automatico	l'importo del contributo erogabile (determinato sulla base della fattura): calcolato in automatico
Importo del contributo assegnato: calcolato in automatico	Importo del contributo assegnato: calcolato in automatico
Importo del contributo erogato: digitabile manualmente	Importo del contributo erogato: digitabile manualmente
Fondo	
Assegnazione contributo statale	Assegnazione contributo regionale: - quota per gli invalidi totali - quota per gli invalidi parziali
Assegnazione residuo statale	Assegnazione residuo regionale: - quota per gli invalidi totali - quota per gli invalidi parziali
Graduatoria	
Graduatoria statale	Graduatoria regionale
Scarico domande	
Scarico domande graduatoria statale	Scarico domande graduatoria regionale

N.B. Non è ancora possibile utilizzare il software né per l'inserimento delle domande del fondo statale né per l'inserimento delle domande del fondo regionale presentate dal 02/03/2014. Si provvederà con mail ad avvertire i Comuni quando il software sarà nuovamente utilizzabile.

9.2 Nuovi utenti del software

I Comuni che non hanno ancora l'abilitazione all'uso del software di gestione delle domande del fondo statale devono mandare all'indirizzo aschiassi@regione.emilia-romagna.it (Servizio regionale Opere e Lavori pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e privata.) una mail contenente i seguenti dati:

- ente richiedente (Comune, consorzio, unione di Comuni ecc)
- nome e cognome del funzionario utilizzatore
- indirizzo e-mail personale (non condiviso con altre persone) dell'utilizzatore del software

Nel caso l'ente richiedente gestisca più Comuni, è necessario anche l'elenco dei Comuni gestiti e gli estremi dell'atto comunale che ha demandato la gestione.

I Comuni che già utilizzano il software di gestione delle domande del fondo statale non devono fare nessuna richiesta di attivazione.

10. Modello di domanda

L'allegato A) al presente documento contiene un modello di domanda valido sia per il fondo statale sia per il fondo regionale.

N.B. In rosso sono evidenziate le differenze rispetto al modello di domanda di cui alla precedente circolare PG/2003/53203 del 23/02/2007.

Il modello di domanda è scaricabile in formato word anche dalla home page del software di gestione delle domande.

11. Contatti

Per informazioni potete contattare Andrea Schiassi (E-Mail aschiassi@regione.emilia-romagna.it – tel 051/283043 - fax 051/283654) del Servizio regionale Opere e Lavori pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e privata.

Enrico Cocchi
(firmato digitalmente)



All'Ufficiodel Comune di

Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge n. 13 del 09/01/1989 e DGR n. 171 del 17/02/2014).

Il sottoscritto nato a

il..... C.F. tel. residente a

..... in via n.

in qualità di:

portatore di invalidità

esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 del C.C.) o **amministrazione di sostegno** sull'invalido nato a

..... il..... C.F. residente a

..... in via n.

consapevole delle sanzioni e della decadenza dei benefici previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false

CHIEDE

il contributo (1) previsto dall'art. 9 della legge n. 13/1989 e dalla DGR n. 171 del 17/02/2014

relativamente all'immobile (2) sito a.....via.....

.....n..... pianoint.

occupato (dall'invalido) a titolo di:

proprietario

inquilino dell'immobile di proprietà di

altro (3)

DICHIARA

(Ai soli fini della DGR n. 171 del 17/02/2014)
che il valore ISEE (4) del nucleo familiare di cui l'invalido fa parte (ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche) è di €

di prevedere (5) una spesa complessiva di €..... (I.V.A. inclusa) per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (6), da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, in cui (l'invalido) ha la residenza o nel quale trasferirà la residenza, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

- A) opere esterne o in alternativa ● B) opere interne

A di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare:

- Rampa di accesso
- Servo scala
- Piattaforma o elevatore
- Ascensore:
 - installazione
 - adeguamento
- Ampliamento porte di ingresso
- Adeguamento percorsi orizzontali condominiali
- Installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
- Installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
- Acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici
- Altro (7).....

B di utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio:

- Adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.)
- Adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
- Altro (7).....

che le opere riguardano edifici già esistenti al 11/08/1989 e non ristrutturati dopo il 11/08/1989

che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione

che per le medesime opere sono stati chiesti oppure concessi altri contributi per un importo complessivo pari a € da parte di (indicare l'ente a cui è stato chiesto il contributo oppure che ha erogato il contributo)

che avente diritto (8) al contributo, in quanto onerato della spesa, è il sottoscritto richiedente in qualità di:

- portatore di invalidità
- esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 del C.C.) o **amministrazione di sostegno** sul soggetto portatore di invalidità

che avente diritto (8) al contributo, in quanto onerato della spesa, è il Sig.....
C.F..... residente a in via.....
n. ,
in qualità di:

- C avente a carico il soggetto portatore di invalidità
- C proprietario dell'immobile
- C amministratore del condominio
- C responsabile del centro o istituto (legge n. 62/1989)

ALLEGA

alla presente domanda

1. certificato medico in carta libera (9)
oppure
2. certificato A.S.L. o di altra commissione pubblica (anche in copia autenticata oppure in fotocopia con dichiarazione sostitutiva che ne attesta la conformità all'originale) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione (10)
3. dichiarazione sostitutiva (11) resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (esente da bollo), sottoscritta dal richiedente
4. copia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità
5. fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio)
6. benessere del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

IL RICHIEDENTE

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

Per conferma ed adesione

- (1) La base di calcolo del contributo erogabile è costituita dalle spese effettivamente sostenute e comprovate con fattura (I.V.A. inclusa). Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa. Il richiedente deve comunicare al comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Entro 15 giorni dalla trasmissione della fattura il comune accerta l'effettivo compimento dell'opera, la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda e provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto. Il contributo:
 - per costi fino a 2.582,28 € è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
 - per costi da 2.582,29 a 12.911,42 € è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di € 7.746,85, il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 5.164,57 €, cioè è di € 3.873,42);
 - per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 € è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 10.329,14 €, più il 5% di € 28.405,13 € cioè è di € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82).
- (2) Si deve indicare l'immobile oggetto dell'intervento in cui l'invalido ha la residenza anagrafica oppure in cui trasferirà la residenza.
- (3) Specificare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
- (4) Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi si tiene conto del valore ISEE più basso. Nel caso di opere da realizzarsi su parti comuni, di domanda presentata di chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno e di opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido, si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo familiare dell'invalido richiedente.
- (5) Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.
- (6) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di invalidità, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di invalido, in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B.: funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere più di un contributo. Si precisa che: a) i contributi ai sensi della L. n° 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta, e che invece b) all'importo del contributo di cui alla DGR n. n. 171 del 17/02/2014 deve essere detratto l'importo di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.
- (7) Specificare l'opera da realizzare.
- (8) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di invalidità qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a spese proprie.
- (9) Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico. Deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- (10) Al solo fine di avvalersi della priorità nell'erogazione dei contributi, in caso di insufficienza di fondi.
- (11) La dichiarazione sostitutiva deve contenere una descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni e la descrizione anche sommaria delle opere.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. 13/89 e alla DGR n. n. 171 del 17/02/2014
- il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate
- il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
- Il Responsabile del trattamento è
- Il titolare del trattamento è il Comune di
- I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge
- I dati sono trasmessi all'Inail per i controlli di competenza

All'Ufficiodel comune di

AUTOCERTIFICAZIONE

per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche
(legge n. 13/1989 e **DGR n. 171 del 17/02/2014**)
(dichiarazione sostitutiva – art. 47 del D.P.R. n. 447/2000)

Il sottoscritto nato a..... il.....

C.F. residente ain via n.

consapevole delle sanzioni e della decadenza dei benefici del previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

- che nell'immobile per il quale si è chiesto il contributo esistono le seguenti barriere architettoniche:

- che comportano le seguenti difficoltà:

- che ha chiesto di realizzare le seguenti opere, al fine di rimuovere tali ostacoli:

Il Dichiarante